

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELLA PROCEDURA PREVISTA ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA a), DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/92 DEL CONSIGLIO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea all'interno della Francia

(95/C 350/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie ⁽¹⁾, la Francia ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Aubagne e Marsiglia (Provenza).

2. Gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

— *relativamente al numero di frequenze minime:*

I servizi devono essere gestiti almeno nella misura di due viaggi giornalieri di andata e ritorno, al mattino ed alla sera, e dal lunedì al venerdì, tutto l'anno ad eccezione del mese di agosto;

— *relativamente al tipo di aeromobili utilizzati ed alla capacità offerta:*

I servizi devono essere effettuati mediante elicotteri biturbina conformemente alla normativa vigente, con una capacità minima di 4 posti;

— *relativamente agli orari:*

Durante la settimana, gli orari devono consentire ai passeggeri che viaggiano per affari di effettuare un viaggio di andata e ritorno in giornata rimanendo per almeno otto ore nella città di destinazione, sia a Marsiglia che a Aubagne;

Si richiedono i seguenti orari (espressi in ora locale):

arrivo all'aeroporto di Marsiglia (Provenza) prima delle 08h00 e delle 19h15;

partenza dall'aeroporto di Marsiglia (Provenza) prima delle 08h45 e delle 20h00;

— *relativamente alle tariffe:*

La tariffa piena per viaggio di sola andata deve essere al massimo di 420 franchi francesi (valore del 1995). Tale importo non comprende le tasse applicabili, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

— *relativamente alla politica commerciale:*

I voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazioni;

— *relativamente alla continuità del servizio:*

Eccettuati i casi di forza maggiore, per ciascuna stagione aeronautica Iata il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 3 % dei voli previsti. Inoltre il vettore potrà interrompere la prestazione dei servizi soltanto con un preavviso di sei mesi.

⁽¹⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8.